

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2394</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(LA MALFA UGO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

Concessione di una indennità pensionabile al personale  
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

*Seduta dell'11 ottobre 1973*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli accordi recentemente intervenuti fra il Governo e le organizzazioni sindacali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la soluzione globale dei problemi connessi alle rivendicazioni del personale stesso, prevedono fra l'altro la concessione, a decorrere dal 1° luglio 1973, di una indennità pensionabile analoga a quella di cui è prevista l'attribuzione al personale di altri settori del pubblico impiego.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge che consta di cinque articoli e di una allegata tabella recante l'indicazione delle misure dell'indennità relative a ciascun parametro e qualifica del personale.

Con l'articolo 1 si stabilisce che detta indennità pensionabile, da corrisponderci al personale impiegatizio ed operaio di ruolo e non di ruolo, è utile ai fini della indennità di buonuscita e di licenziamento, non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini

della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, ed è ridotta o sospesa in tutti i casi di riduzione o sospensione dello stipendio.

L'articolo prevede altresì l'attribuzione di un assegno personale a quei dipendenti che, per effetto del passaggio ad altra carriera o categoria, vengano a percepire nella nuova qualifica un'indennità pensionabile inferiore a quella fino ad allora fruita.

Lo stesso articolo 1 stabilisce infine che i funzionari con qualifica di dirigente sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità di che trattasi.

All'articolo 2 sono precisati gli emolumenti che vengono assorbiti dall'indennità pensionabile.

Con l'articolo 3 viene previsto, con disposizione di carattere transitorio, che dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta dal 1° luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere detratto l'ammon-

tare riscosso o da riscuotere per lo stesso periodo a titolo di emolumenti soppressi e non dovuti ai sensi della legge stessa.

All'articolo 4 si stabilisce che il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità pensionabile — esclusi il compenso per lavoro straordinario, la indennità di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità e l'indennità meccanografica — fruito annualmente, non può essere superiore all'importo dell'indennità di funzione attribuita per la qualifica di primo dirigente per lo stesso periodo.

Lo stesso articolo prevede che le eventuali riduzioni del trattamento accessorio percepito vanno effettuate sulle competenze accessorie e non sull'indennità pensionabile e prevede, inoltre, che con provvedimento ministeriale saranno fissati i criteri e le modalità della riduzione di che trattasi.

L'articolo 5 indica la copertura dell'onere finanziario, che per l'anno 1973 è valutato in lire 5.000 milioni e per l'anno 1974 in lire 10.000 milioni.

Lo stesso articolo autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, una indennità pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'annessa tabella.

L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti dell'indennità di che trattasi, per progressione di carriera o di classe.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

il premio di responsabilità di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 3 luglio 1970, n. 483;

i premi speciali di cui all'articolo 7 della sopracitata legge 3 luglio 1970, n. 483, ad eccezione di quelli relativi a invenzioni, studi e ritrovati tecnici di notevole rilievo e a lavori di particolare impegno;

il soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928;

i cottimi e i soprassoldi, ad eccezione del soprassoldo per il lavoro nel sottosuolo presso la Salina di Lungro;

i gettoni di presenza ed i compensi d'esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

ogni altro soprassoldo o speciale indennità stabiliti per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato diversi da quelli previsti dalla predetta legge 3 luglio 1970, n. 483 ed esclusi quelli per rischio od insalubrità.

ART. 3.

Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennità, premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.

ART. 4.

Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo dell'indennità pensionabile, esclusi il compenso per lavoro straordinario, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, nonché l'indennità meccanografica, fruito nell'anno dal personale cui compete l'indennità pensionabile prevista dal precedente articolo 1 non può superare l'importo della misura iniziale dell'indennità di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo.

Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie diverse dall'indennità pensionabile.

I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percepite in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 5.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 5.000 milioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato farà fronte, quanto a lire 3.000 milioni, con corrispondente quota delle maggiori entrate previste al capitolo 101 del proprio stato di previsione e, quanto a lire 2.000 milioni, con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

All'onere netto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 10.000 milioni, la predetta Amministrazione farà fronte con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà corrispondentemente ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

Parametri	QUALIFICHE	Importi
	<i>Carriera direttiva (tecnica e amministrativa):</i>	
	Ispettore generale dei ruoli ad esaurimento e qualifiche equiparate . .	1.555.000
	Ispettore capo dei ruoli ad esaurimento e qualifiche equiparate:	
	dopo 17 anni di anzianità complessiva nella qualifica . . . . .	1.555.000
	dopo 10 anni di anzianità complessiva nella qualifica . . . . .	1.436.000
	dopo 5 anni di anzianità complessiva nella qualifica . . . . .	1.345.550
	iniziale . . . . .	1.268.900
530	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . .	1.555.000
487	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . .	1.430.000
455	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . .	1.340.000
426	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . .	1.240.000
387	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . .	1.070.000
307	Ispettore superiore e qualifiche equiparate . . . . .	1.070.000
257	Ispettore . . . . .	810.000
218	Ispettore . . . . .	810.000

Segue: *Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

Parametri	QUALIFICHE	Importi
<b>PERSONALE DEGLI UFFICI.</b>		
<i>Carriera di concetto:</i>		
287	Interprete traduttore principale . . . . .	1,070,000
232	Interprete traduttore . . . . .	810,000
193	Interprete traduttore . . . . .	810,000
173	Interprete traduttore . . . . .	810,000
<i>Carriera esecutiva:</i>		
242	Dattilografo operatore elettrocontabile . . . . .	1,070,000
218	Dattilografo operatore elettrocontabile . . . . .	810,000
183	Dattilografo . . . . .	810,000
163	Dattilografo . . . . .	675,000
133	Dattilografo . . . . .	675,000
<i>Carriera ausiliaria:</i>		
165	Commesso capo . . . . .	925,000
143	Commesso capo . . . . .	810,000
133	Commesso . . . . .	675,000
115	Commesso . . . . .	550,000
100	Commesso . . . . .	550,000

Segue: *Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

Parametri	QUALIFICHE	Importi
<i>Carriere del personale dell'esercizio:</i>		
370	Dirigente amministrativo, Dirigente lavorazioni e qualifiche equiparate	1.240.000
302	Capo revisore, Capo reparto lavorazioni e qualifiche equiparate . . .	1.070.000
262	Capo revisore, Capo reparto lavorazioni e qualifiche equiparate . . .	925.000
232	Revisore, Capo laboratorio e qualifiche equiparate . . . . .	810.000
193	Revisore, Capo laboratorio e qualifiche equiparate . . . . .	810.000
173	Revisore, Capo laboratorio e qualifiche equiparate . . . . .	810.000
293	Capo tecnico superiore . . . . .	1.070.000
262	Capo tecnico superiore . . . . .	1.070.000
267	Computista superiore . . . . .	1.070.000
242	Capo tecnico principale e Computista principale . . . . .	925.000
218	Capo tecnico principale e Computista principale . . . . .	810.000
203	Capo tecnico . . . . .	810.000
168	Capo tecnico . . . . .	675.000
144	Capo tecnico . . . . .	675.000
203	Computista . . . . .	810.000
168	Computista . . . . .	675.000
138	Computista . . . . .	675.000
210	Agente di custodia . . . . .	1.000.000
188	Agente di custodia . . . . .	925.000
156	Agente di controllo . . . . .	675.000
133	Agente di controllo . . . . .	675.000
<i>Ruolo speciale ad esaurimento (legge 22 dicembre 1960, n. 1600):</i>		
300	—	1.070.000
245	—	1.070.000
120	Personale non di ruolo (III categoria) . . . . .	550.000
100	Personale non di ruolo (III categoria) . . . . .	550.000

Segue: *Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

Parametri	QUALIFICHE	Importi
<b>PERSONALE OPERAIO.</b>		
210	Capo operaio . . . . .	1.000.000
190	Operaio specializzato . . . . .	925.000
165	Operaio specializzato . . . . .	860.000
173	Operaio qualificato . . . . .	810.000
146	Operaio qualificato . . . . .	675.000
129	Operaio qualificato . . . . .	675.000
153	Operaio comune . . . . .	675.000
133	Operaio comune . . . . .	675.000
115	Operaio comune . . . . .	650.000